

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4470

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **GASPARRI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sugli episodi di corruzione politica

Presentata il 21 gennaio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — Prosegue intenso il dibattito sull'ammnistia per i reati connessi alle vicende di « tangentopoli ». Ma ancora molti processi devono essere celebrati e molte verità devono essere accertate, sia nelle sedi giudiziarie competenti, che nelle sedi politiche istituzionali. Non vi è dubbio che non sia infondata l'obiezione di taluni protagonisti dei più gravi scandali, che rifiutano per primi l'ipotesi di amnistia e reclamano un accertamento pieno delle responsabilità politiche nelle vicende di corruzione.

Molto si è appreso sui fatti che hanno avuto per protagonisti i membri dei vari Governi che si sono succeduti dagli anni ottanta fino al 1994, ma restano da chiarire, almeno di fronte alla pubblica opinione, le gravi responsabilità del PCI-PDS, che, pur avendo visto molti esponenti coinvolti nelle inchieste giudiziarie, è riuscito a

sottrarsi alle proprie innegabili responsabilità. I rapporti con il sistema delle cooperative fanno parte a pieno titolo, per numerosi aspetti, di questa vicenda di corruzione che ha visto la magistratura alterare atteggiamenti di severa inquisizione e atteggiamenti lassisti. Si pensi alla condotta della procura di Venezia, i cui esiti delle indagini riguardanti il PCI-PDS sembrano aver lasciato spazio a quotidiane invocazioni, da parte degli stessi magistrati che avrebbero dovuto condurre a conclusione le loro inchieste, in favore di amnistie.

Appare pertanto necessario dar luogo ad una qualificata e rapida azione del Parlamento per una analisi storica del fenomeno della corruzione legata alla politica, con particolare riferimento al capitolo che va dalla seconda metà degli anni ottanta ai tempi recenti, per definire le

responsabilità politiche e far luce sulle cause del fenomeno e sulle sue effettive diramazioni. Senza dar luogo ad una iniziativa del genere troppi aspetti rimarranno oscuri, con il rischio che colpi di

spugna improvvisi, inerzie investigative o la prescrizione dei reati stendano un definitivo velo su fatti che devono invece essere ancora pienamente conosciuti e valutati dalla pubblica opinione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione politica, composta da quindici deputati e da quindici senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare gli eventuali illeciti arricchimenti derivanti da episodi di corruzione politica;

b) accertare gli sperperi ed i fenomeni di malcostume politico, nonché le connessioni fra politica, affari e criminalità organizzata;

c) valutare i rapporti dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato e degli enti pubblici con società e cooperative che abbiano avuto rapporti contrattuali ed economici, fornito servizi, eseguito lavori per conto della pubblica amministrazione, di società a partecipazione statale, di enti pubblici economici o di società a capitale pubblico.

3. Nella sua prima seduta la Commissione elegge il presidente, a maggioranza assoluta dei voti, due vicepresidenti e due segretari.

4. La Commissione opera con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, e senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio, di Stato, bancario o professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto fra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per il perseguimento delle sue finalità la Commissione ha il potere di:

a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché ordinare perquisizioni personali e domiciliari;

b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritenga siano a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta.

ART. 2.

1. I membri della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che con essa collabora, o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di servizio o di ufficio, sono tenuti al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia vietata la divulgazione, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 3.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento; in ogni caso, entro tale termine, deve presentare una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

2. Nella relazione di cui al comma 1 la Commissione formula, ove lo ravvisi necessario, indicazioni circa una revisione

della legislazione vigente al fine di migliorare la vigilanza e la possibilità di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.

ART. 4.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

